

Codice A1509A

D.D. 27 dicembre 2017, n. 1348

L.R. 38/94 Cancellazione su istanza di parte dell'Associazione "Unità Sanitaria Volontaria di Protezione Civile" di Fossano dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio Decentrato di Cuneo.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la LR n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (allegato A);
- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell' 11/04/2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

considerato che con successive determinazioni ed in particolare con la DD n. 1124 del 30/12/2016 è stata prorogata fino al 31/12/2017 la delega ai dirigenti in staff di Direzione, riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di garantire un'uniformità operativa a livello regionale

considerato che la Provincia di Cuneo aveva iscritto nel Registro del Volontariato l'Associazione "Unità Sanitaria Volontaria di Protezione Civile", con sede legale in Via Granatieri di Sardegna N. 1 c/o Presidio di Protezione Civile – 120452 FOSSANO, C.F./P.IVA 92020040041, nella Sezione Protezione Civile (provvedimento n. 17 del 03/03/2014);

Vista la documentazione inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione, pervenuta in data 16/11/2017 Ns. Prot. n. 43594/A1509A, nella quale comunica l'avvenuto scioglimento dell'associazione e richiede pertanto la cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato - Ufficio Decentrato di Cuneo -.

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di cancellazione dell' Organizzazione in oggetto:

- Verbale assemblea straordinaria del 16/05/2017 relativo allo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo;

- Bilancio consuntivo
- Copia del documento di identità del legale rappresentante l'associazione.

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Cuneo i cui esiti sono stati comunicati al Dirigente di Settore dal Dirigente Regionale individuato quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della DD n. 12 dell'11.1.2016 e successive proroghe;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra non possiede più i requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) e pertanto deve essere cancellata dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio Decentrato di Cuneo (settore “Protezione Civile”);

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, “fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti...” *nei relativi registri..... e...*” il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti *dalle normative di settore.*”

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro Regionale da parte dell'Associazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R.38/1994.

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Vista la D.D. n. 12 dell'11.1.2016 e le successive determinazioni ed in particolare la D.D. n. 1124 del 30/12/2016, con le quali sono state prorogate fino al 31.12.2017 specifiche funzioni ai Dirigenti regionali di Staff in relazione alle responsabilità di istruttoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di procedere alla cancellazione dell'Associazione "Unità Sanitaria Volontaria di Protezione Civile", con sede legale in Via Granatieri di Sardegna N. 1 c/o Presidio di Protezione Civile – 120452 FOSSANO, C.F./P.IVA 92020040041, dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio Decentrato di Cuneo (settore Protezione Civile)
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Maddalena Mondino

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO